COMUNE DI SAN LEO

Provincia di Pesaro-Urbino

****

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ed AREE PUBBLICHE, e RELATIVA TARIFFA

COMUNE DI SAN LEO
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 26/02/2005

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 25 DEL 29/08/2007

INDICE

Art.1 - Occupazioni di suolo e spazio pubblico
Art.2 - Modalità per le concessioni di occupazione
Art.3 - Occupazioni d'urgenza
Art.4 - Richiesta di occupazione
Art.5 - Pronuncia sulla richiesta
Art.6 - Rilascio dell'atto di concessione
Art.7 - Durata della occupazione
Art.8 - Obblighi del concessionario
Art.9 - Decadenza dalla concessione
Art.10 - Revoca della concessione
Art.11 - Rinnovo
Art.12 - Sospensione dell'occupazione
Art.13 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
Art.14 - Autorizzazione ai lavori
Art.15 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
Art.15 bis - Casi particolari di occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
Art.16 - Occupazioni varie
Art.17 - Occupazione con tende, insegne ed arredi similari
Art.18 - Affissioni
Art.19 - Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari
Art.20 - Esposizione di merce
Art.21 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici
Art.22 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
Art. 22 bis: Disposizioni particolari per il Centro Storico di San Leo
Art.23 - Occupazione con passi carrabili o accessi
Art.24 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
Art.25 - Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche
Art.26 - Tassa per le occupazioni temporanee
Art.27 - Riduzione della tassa
Art.28 - Esenzione dalla tassa
Art.29 - Gestione contabile della tassa
Art.30 - Aree soggette a divieto di concessione
Art.31 - Inapplicabilità della tassa
Art.32 - Suddivisione del territorio comunale
Art.33 - Modalità di riscossione della tassa
Art.34 - Sanzioni
Art.35 - Controlli sulle occupazioni di suolo pubblico
Art.36 - Modifiche regolamentari
Art.37 - Norme finali
Art.38 - Entrata in vigore

Art. 1
Occupazioni di suolo e spazio pubblico *

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sul territorio comunale si osservano le norme del presente regolamento, di seguito nominato "regolamento", nonché quelle attinenti l'esecuzione di lavori e di installazioni sul suolo pubblico.
2. Quando nel regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico", si intendono tali i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di uso pubblico o di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge, quali strade, piazze, corsi, pubblici mercati, portici, parchi, giardini, strade vicinali, ecc.
3. Sono altresì ricomprese, ai fini della applicazione della tassa, le occupazioni di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, così come definito dal Codice della Strada.
4. Sono escluse dall'area impositiva le utilizzazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati dì proprietà del Comune, fatta eccezione per quelli costruiti su aree di mercato preventivamente sottratte all'uso pubblico che integrano, strutturalmente e funzionalmente, il concetto di area mercatale.

**Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 29/08/2007.*

Art. 2
Modalità per le concessioni di occupazione *

1. E' vietato occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione comunale rilasciata dal Comune su richiesta dell'interessato.
2. L'Ufficio competente per l'istruttoria ed il rilascio delle concessioni è il servizio di Polizia Municipale, che potrà avvalersi del personale del settore tecnico.
3. Il rilascio della concessione di cui al comma 1, nel rispetto del complesso delle disposizioni vigenti, è preceduto dal visto degli uffici comunali competenti in relazione al tipo di occupazione, individuati nel Settore Tecnico se riferita a lavori di qualunque genere, nello Sportello Unico attività Produttive per le attività commerciali.
4. La concessione per le occupazioni occasionali di cui all'art.28 si intende accordata a seguito di richiesta al Sindaco, da presentare al protocollo generale almeno cinque giorni prima dell'occupazione, così da consentire la verifica del rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e di ogni altra normativa in materia.
5. Nei casi di occupazione di pronto intervento e di urgenze atte a scongiurare pericoli, è necessario dare immediata comunicazione al Corpo di Polizia municipale, secondo le modalità stabilite dall'art.3.
6. La concessione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, qualora l'occupazione non sia riconducibile alla fattispecie previste dall'art.28, comma 1, lett.a).
7. Le concessioni sono sempre revocabili ai sensi dell'art.10

**Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 29/08/2007.*

Art. 3
Occupazioni d'urgenza *

1. Per far fronte e situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di opere o interventi che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà rilasciato *(a sanatoria)* successivamente, nei termini indicati nel presente regolamento e senza l'applicazione di sanzioni.
2. La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dall'art.4.
3. Oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della avvenuta occupazione al Corpo di Polizia Municipale via fax o mediante telegramma.

4. Il Codice della Strada ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione disciplinano le misure da adottare in materia di circolazione.

**Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 29/08/2007.*

Art. 4
Richiesta di occupazione *

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita istanza in Comune, redatta in carta legale, da consegnare al protocollo generale almeno 30 giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione, fatto salvo il caso previsto all'art. 3.
2. In caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
3. La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
b) l'ubicazione esatta del tratto di area interessato dalla richiesta di occupazione e la sua misura, evidenziato a mezzo di eventuale planimetria in scala adeguata;
c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
d) l'impegno a sostenere le eventuali spese di sopralluogo o di istruttoria e di costituire adeguato deposito cauzionale a garanzia di possibili danni derivanti dalle opere o dai depositi autorizzati.

4. Nei casi di occupazione con manufatti, la richiesta deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica e amministrativa; il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della richiesta.

**Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 29/08/2007.*

Art.5
Pronuncia sulla richiesta

1. Le richieste di concessione sono assegnate ai competenti Uffici Comunali, così come individuati all'art.2, per l'istruttoria ed il rilascio del relativo parere.
2. All'atto della presentazione della richiesta oppure successivamente, in attesa del rilascio del provvedimento concessorio, viene reso noto, mediante comunicazione ai soggetti individuati nell'art.7 della Legge 241/1990, l'avvenuto avvio del procedimento, l'unità organizzativa competente, il nome del Responsabile del Procedimento ed il termine della sua conclusione.
3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche e fino all'entrata in vigore del Regolamento sul procedimento amministrativo, le richieste dirette ad ottenere la concessione di occupazione sono evase dall'ufficio competente nel termine stabilito dalla L.241/1990.
4. In caso di mancato accoglimento della richiesta, sono comunicate al richiedente, nel medesimo termine di cui al comma 3, le motivazioni del diniego.

Art.6
Rilascio dell'atto di concessione *

1. Il Responsabile del Servizio interessato, preso atto dell'istruttoria e del parere dell'Ufficio competente di cui all'art.2, rilascia l'atto di concessione ad occupare suolo pubblico.
2. In esso sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, salvo verifica della esatta superficie occupata, nonché le eventuali condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.
3. Ogni atto di concessione è subordinato alla osservanza delle prescrizioni di carattere generale di cui al comma 4, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

4. La concessione viene sempre accordata:
a) a termine per la durata massima di anni 29;
b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai permessi;
d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecate e contestati da terzi per effetto della concessione.
6. Al temine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà il Comune
7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché l'obbligo per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
8. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
9. Costituisce inoltre causa pregiudiziale ostativa la rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti di carattere tributario ed extra tributario, ovvero la sussistenza di liti con la civica amministrazione.

**Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 29/08/2007.*

Art.7
Durata della occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee.
a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio ai un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Ai soli fini della applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20% , le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art.8
Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza o degli addetti alla riscossione, l'atto di concessione.
3. Qualora l'occupazione del suolo pubblico comporti la manomissione dell'area occupata, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
4. A garanzia, anche di possibili danni al demanio e/o al patrimonio comunale, il Comune ha facoltà di imporre al concessionario il versamento di un deposito cauzionale infruttifero di interessi o la costituzione ed il rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa. L'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione è stabilita unilateralmente dal Comune in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare, o al previsto ammontare dei danni. Lo svincolo del deposito cauzionale o della fideiussione è subordinato al nulla osta del Comune.
6. Il concessionario non può, senza il previo assenso del Comune, occupare un posto diverso da quello indicato nel permesso.

Art.9
Decadenza dalla concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:

a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
b) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia di occupazione dei suoli;
c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti;
d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
e) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art.10
Revoca della concessione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, ma alla sola restituzione della tassa pagata in anticipo, senza alcun aggravio di interessi. Tale restituzione viene promossa d'ufficio, contestualmente all'atto di revoca della concessione, e si perfezione nel termine individuato ai sensi della legge n.241/1990.

Art.11
Rinnovo

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno cinque giorni prima della scadenza, richiesta di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.
3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art.12
Sospensione dell'occupazione

1. Il Sindaco può disporre la sospensione temporanea delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art.13
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive *

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il **Comune**, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabile delle relative spese nonché di quelle di custodia.

**Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 29/08/2007.*

Art.14
Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il premesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art.15
Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il solo pubblico, così come per collocare festoni luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione.
2. Gli uffici competenti dettano le prescrizioni relative alla posa delle linee e condutture, nonché il tracciato da seguire, le quote e l'altezza dei fili dal suolo

Art.15 bis
Casi particolari di occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per l'occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti derivanti dall'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa è determinata forfetariamente come segue:

a) l'importo dovuto è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di € 0,7747 per utenza;
b) in ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta al Comune non può essere inferiore a € 516,46;
c) La tariffa di cui alla lettera a) viene rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'ano precedente.
d) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno. Entro il termine per l'effettuazione del pagamento, le aziende interessate presentano al Comune autocertificazione attestante il numero complessivo delle utenze risultanti l 31 dicembre dell'anno precedente.

Art.16
Occupazioni varie

1. Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a sei ore, così come previsto dall'art.28, comma 1, lett. d).

Art.17
Occupazione con tende, insegne ed arredi similari *

1. Per collocare tende, insegne ed arredi similari è richiesta anche l'autorizzazione edilizia.
2. L'autorizzazione edilizia è rilasciata secondo le prescrizioni dettate dall'Ufficio Tecnico Comunale e, qualora ricada nel centro storico di San Leo, *in conformità al Piano Particolareggiato per il Centro Storico ed al vigente piano dell'arredo urbano.*
3. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

**Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 29/08/2007.*

Art.18
Affissioni

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art.19
Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari

1. Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni delle norme urbanistiche.

Art.20
Esposizione di merce

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita costituisce comunque occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico ed è soggetta alla relativa concessione comunale.

Art.21
Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi, quali cantautori, suonatori ambulanti, funamboli, ecc. non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sui quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto la concessione per l'occupazione.
2. Il premesso è richiesto anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.
3. Coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante su aree pubbliche appositamente individuate e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere la concessione di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti e, in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art.22
Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio *

1. Nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle sue pertinenze, è vietato occupare il suolo pubblico con vetrine, banchi, tavoli , sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune di San Leo.
2. Le aree sovrastate da portici pubblici o di uso pubblico, non possono essere occupate senza che una porzione coperta sia mantenuta libera per il transito pedonale.
3. Le concessioni, anche temporanee ad uso commerciale, sono rilasciate sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico, artistico e monumentale, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti relative all'esercizio del commercio, di attività di pubblico esercizio, ed ogni altra disciplina applicabile.
4. Ferme restando le usuali occupazioni temporanee, e quanto previsto al precedente comma 2, l'accesso principale ai pubblici esercizi può essere permanentemente delimitato da elementi caratterizzanti quali fioriere, pedane o altri manufatti – purchè conformi alle vigenti disposizioni in materia di arredo urbano, per la superficie massima di mq. 6,00, La sporgenza sulla pubblica via o su qualunque area soggetta a pubblico uso o passaggio, non può superare i ml. 1,50. L'occupazione in tal modo realizzata è soggetta a concessione permanente, previo pagamento della relativa tassa da corrispondere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno e deve riferirsi ad un solo accesso.
5. Senza autorizzazione del proprietario/avente titolo, non sono ammesse le occupazioni di cui al presente articolo qualora siano potenzialmente lesive della riservatezza di terzi o si pongano in contrasto con la normativa sui passi carrabili.
6. E' facoltà del Comune vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione

Art. 22 bis
Disposizioni particolari per il Centro Storico di San Leo *

A) Occupazioni relative ad attività commerciali, di pubblico esercizio o artigianali aperte al pubblico.
1 . Per esigenze di tutela della pubblica incolumità e sicurezza della circolazione, sono imposte le seguenti prescrizioni:

- ❖ in via Michele Rosa lo spazio destinato alla circolazione di veicoli e pedoni non può essere inferiore a ml. 6,50: in ogni caso non sono ammesse, salvo motivato parere del servizio di P.M., occupazioni in misura maggiore di quelle assentite nelle concessioni rilasciate nell'anno 2007;
- ❖ in piazza Dante Alighieri non sono ammesse, salvo motivato parere del servizio di P.M., occupazioni in misura maggiore di quelle assentite nelle concessioni rilasciate nell'anno 2007;
- ❖ nelle rimanenti vie pubbliche non sono ammesse occupazioni che comportino il restringimento della carreggiata:
- ❖ fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'art. 22, non sono ammesse occupazioni permanenti;

2. Durante i periodi di vigenza di particolari e ricorrenti regolamentazioni del traffico veicolare, è consentita – previa concessione - l'occupazione di suoli ed aree pubbliche in deroga alle metrature indicate nel capoverso precedente, purchè sia garantito l'agevole transito di pedoni, mezzi di soccorso, mezzi eventualmente autorizzati al transito e, in ogni caso, la larghezza minima della carreggiata utile non sia inferiore a ml. 2,50.

3. Dal giorno precedente a quello seguente le festività pasquali, nel periodo compreso tra il 22 aprile ed il 2 maggio nonché dal 1 luglio al 31 agosto, oltre ad altri periodi individuati in appositi provvedimenti per esigenze contingibili ed urgenti, sono vietati lavori edili che conportino l'occupazione di suoli ed aree pubbliche nelle seguenti zone:
- via Montefeltro:
- via Leopardi;
- via Circonvallazione/Borgo Orsini;
- Piazza Dante Alighieri;
- Via Michele Rosa;
- Via Toselli.

Sono fatte salve le opere da eseguirsi a tutela dell'incolumità pubblica e privata, imposti dal Sindaco o da altre pubbliche Autorità, o espressamente autorizzate dal servizio di P.M. in ragione esclusivamente della estrema esiguità della durata (non superiore a tre giorni feriali – sabato escluso).

**Articolo aggiunto con deliberazione C.C. n. 25 del 29/08/2007.*

Art. 23
Occupazione con passi carrabili o accessi

1. Le autorizzazioni per l'occupazione con accessi o passi carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del relativo regolamento ed al Codice della Strada.

Art.24
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il *(Sindaco)* **Comune**, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza, la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

Art. 25
Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge e del Regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione ed in base a tariffe giornaliere.
3. La tassa è graduata in relazione all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
4. Per le finalità di cui al comma 3, il territorio comunale è classificato in due categoria, individuate nel successivo art.32.
5. In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
6. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.
7. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
8. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione. Qualora il richiedente l'occupazione non comunichi per iscritto, anche via fax, la rinuncia alla concessione almeno tre giorni prima della data di inizio dell'occupazione, essa si intende occupata e dovrà essere corrisposta la relativa tassa.

Art.26
Tassa per le occupazioni temporanee

1. Ai fini del disposto dell'art.45 del Decreto Legislativo n.507/1993, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

Durata di occupazione	Misura di riferimento
Fino a 16 ore	Riduzione del 25%
Da 16 a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
Fino a 14 giorni	Tariffa intera
Oltre 15 giorni	Riduzione del 30%

Art.27
Riduzione della tassa *

1. Oltre alle riduzioni previste in misura fissa dalla legge, la tariffa ordinaria della tassa viene ridotta:
a) del 70% per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti
b) del 30% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
c) del 65% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.
d) del 50% per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese e che si verificano con carattere ricorrente, previo versamento anticipato in un'unica soluzione. Per la fruizione di tale modalità può essere richiesta una convenzione da stipularsi con il Comune di San Leo.
2. In tutti i casi non considerati dal comma 1, per i quali la legge prevede la facoltà del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

**Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 29/08/2007.*

Art.28
Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del Decreto Legislativo n.507/93; in particolare, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a ventiquattro ore;
b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante con soste fino a sessanta minuti;
c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie ecc., in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni della Autorità Comunale;
d) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
e) occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
f) occupazioni temporanee di suolo pubblico con materiali di scavo, attrezzature e materiali vari, in occasione della esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, effettuate da imprese appaltanti in nome e per conto del Comune.

2. Tutte le occupazioni su indicate dovranno essere oggetto di richiesta di concessione da parte degli interessati, da presentarsi all'ufficio protocollo generale, che provvederà ad assegnarle ai competenti uffici di cui all'art.2.

Art.29
Gestione contabile della tassa

1. Per la gestione contabile della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche saranno osservate le disposizioni recate del Ministero delle Finanze con D.M. 26.04.1994, pubblicato sulla G.U. n.130 del 06.06.1994.

Art.30
Aree soggette a divieto di concessione

1. E' vietato autorizzare, salvo casi eccezionali e per la durata da stabilirsi caso per caso dalla Giunta Comunale, occupazioni di suolo pubblico di portici o androni quando la larghezza degli stessi consente il solo passaggio pedonale.

Art.31
Inapplicabilità della tassa

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, sporgenze finestrate e altri simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

Art.32
Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in due categorie così come stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n.240 del 28.05.1994 (sentita la Commissione Edilizia Comunale).
2. L'elenco per la classificazione di cui al precedente comma è il seguente:

1^ categoria: Piazza Dante Alighieri, Via Montefeltro, Via Michele Rosa, Borgo Orsini, Vai Cavallotti, Via Toselli, Via Leopardi del Centro Storico di San Leo
Viale Umberto I°, Piazza dei Caduti, Via Antonio Gramsci, Piazza Enrico Berlinguer, Via Nicolò Paganini, Via Orti, Via Poggio, Via Giuseppe Mazzini, Via Ado Moro, Via Ugo La Malfa, Via Pietro Nenni, Via XXV Aprile, Via Fasuto Coppi, Via Imperiale, Via IV Novembre, Via Giovanni XXIII°, Via del Castello, Via Filippo Turati, Via Pablo Neruda, Via Libiano, parte di strada Marecchiese dell'abitato di Pietracauta
2^ categoria: tutte le altre vie o piazze del capoluogo di San Leo e della frazione di Pietracuta non comprese nella 1^ categoria, nonché tutte le aree e spazi pubblici delle frazioni.

Art.33
Modalità di riscossione della tassa

1. Gli art.50 e 51 del Decreto Legislativo n.507/93 e s.m.i. disciplinano le modalità per la denuncia, i versamenti, gli accertamenti, i rimborsi e la riscossione coattiva della tassa.
2. Il termine per il versamento della tassa relativa alle occupazioni permanenti per le annualità successiva alla prima è in ogni caso fissato entro il 30 aprile di ogni anno.

Art.34
Sanzioni

1. In sede di applicazione della tassa il Comune applica le sanzioni nelle misure e nelle modalità stabilite dalla legge.
2. Le violazioni delle norme del presente regolamento, che rappresentano violazione anche delle norme del Codice della Strada, sono punite con le sanzioni previste da tale codice. Le medesime sanzioni sono applicate per le violazioni concernenti le occupazioni di aree private di uso pubblico.

Art.35
Controlli sulle occupazioni di suolo pubblico

1. Il controllo della regolarità delle occupazioni di suolo pubblico è esercitato dagli organi di Polizia Municipale.

Art.36
Modifiche regolamentari

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a norma di legge.

Art.37
Norme finali

1. Con l'entrata in vigore del regolamento è abrogato il precedente Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi d aree pubbliche", nonché tutte le altre disposizione ad esse contrarie o incompatibili.

Art.38
Entrata in vigore *

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

**Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 29/08/2007.*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SAN LEO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

C O P I A

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)

NR. Progr. **25**
Data **29/08/2007**
NR. Protoc.
Seduta NR. **4**

Cod. Materia : ***REG*** ***REGOLAMENTI*** *Contratto :* ☐ *Si* ☒ *No Cod. Ente :* ***CCD/41053***

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/08/2007 alle ore 21:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala della delegazione comunale di Pietracuta , oggi 29/08/2007 alle Ore 21:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di all'Art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	*Pre.*	*Cognome e Nome*	*Pre.*	*Cognome e Nome*	*Pre.*
GIORGINI DARIO	S	VALLONI GIANLUCA	S	CARLETTI GIOVANNI	N
GUERRA MARIO	S	ALESSANDRINI SUSANNA	S	MARINO STEFANO	N
CAPPELLI NATALINO	S	GUERRA MAURO	S	CICCIONI GIORGIO	N
GIACOBBI ANNA MARIA	S	SERIPA CIRO GRAZIANO	S		
BONVICINI CARLA	S	BARONI MAURO	N		
TOTALE Presenti	9	*TOTALE Assenti*	4		

Assenti Giustificati i signori :
BARONI MAURO, CICCIONI GIORGIO

Assenti Non Giustificati i signori :
CARLETTI GIOVANNI, MARINO STEFANO

È presente l'ASSESSORE ESTERNO GUERRA PIER SANTE.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. DOTT. SCIASCIA RENATO .
In qualità di SINDACO, il Sig. GIORGINI DARIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg. :

GUERRA MAURO, VALLONI GIANLUCA, GIACOBBI ANNAMARIA.

L' ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta la trattazione dell' oggetto a retro indicato . Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti necessari, da 24 ore .

DELIBERAZIONE COMUNE DI SAN LEO NR. 25 DEL 29/08/2007

OGGETTO:
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Affari Generali ha redatto la proposta di deliberazione sopra indicata

Premesso:

- **Che** il Comune di San Leo è dotato di regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 26/02/2005;

- **Che** la prassi applicativa ha evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni, relative pressoché integralmente al centro storico di San Leo;

Dato atto che le modifiche consistono essenzialmente:

- per quanto concerne il Centro Storico di San Leo, nella regolamentazione puntuale dell'occupazione di suolo pubblico realizzata a fini commerciali, espositivi e/o di pubblico esercizio e nella previsione di una normativa più restrittiva in merito alle occupazioni ad uso cantiere edile nei periodi di maggior afflusso turistico, al fine di evitare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e consentire una corretta gestione della viabilità ordinaria;
- in linea generale, nella precisazione del Servizio competente – individuato nella Polizia Municipale – ed in alcune indicazioni di dettaglio relative a tariffe e modalità per l'esecuzione delle occupazioni che si ritengono doverose tenuto conto di alcune situazioni puntualmente verificatesi nell'applicazione del regolamento;
-

Vista la proposta di regolamento, modificato come indicato in premessa, e ritenuto di procedere all'approvazione;

Visto l'art 42 D.lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art 49 comma 1 D.lgs. 267/2000;

PROPONE

1. Di approvare il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, modificato ed integrato secondo quanto esposto in narrativa.

2. Di incaricare il responsabile del settore Affari Generali di adempiere ad ogni formalità derivante dall'approvazione della presente proposta di deliberazione.

3. Di dare atto che il regolamento così modificato sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di giorni quindici.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE;
Il Responsabile del Servizio
f.to(Dott.ssa Morena D'Antonio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri espressi ai sensi dell'art 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Udita l'illustrazione dell'argomento fatta dal Sindaco

DELIBERAZIONE COMUNE DI SAN LEO NR. 25 DEL 29/08/2007

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di approvare integralmente la suestesa proposta.

COMUNE DI SAN LEO

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

IN CORSIVO LE PARTI SOPPRESSE, IN GRASSETTO LE PARTI MODIFICATE

INDICE

Art.1 - Occupazioni di suolo e spazio pubblico
Art.2 - Modalità per le concessioni di occupazione
Art.3 - Occupazioni d'urgenza
Art.4 - Richiesta di occupazione
Art.5 - Pronuncia sulla richiesta
Art.6 - Rilascio dell'atto di concessione
Art.7 - Durata della occupazione
Art.8 - Obblighi del concessionario
Art.9 - Decadenza dalla concessione
Art.10 - Revoca della concessione
Art.11 - Rinnovo
Art.12 - Sospensione dell'occupazione
Art.13 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
Art.14 - Autorizzazione ai lavori
Art.15 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
Art.15 bis - Casi particolari di occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
Art.16 - Occupazioni varie
Art.17 - Occupazione con tende, insegne ed arredi similari
Art.18 - Affissioni
Art.19 - Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari
Art.20 - Esposizione di merce
Art.21 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici
Art.22 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
Art. 22 bis: Disposizioni particolari per il Centro Storico di San Leo
Art.23 - Occupazione con passi carrabili o accessi
Art.24 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
Art.25 - Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche
Art.26 - Tassa per le occupazioni temporanee
Art.27 - Riduzione della tassa
Art.28 - Esenzione dalla tassa
Art.29 - Gestione contabile della tassa
Art.30 - Aree soggette a divieto di concessione
Art.31 - Inapplicabilità della tassa
Art.32 - Suddivisione del territorio comunale
Art.33 - Modalità di riscossione della tassa
Art.34 - Sanzioni
Art.35 - Controlli sulle occupazioni di suolo pubblico
Art.36 - Modifiche regolamentari
Art.37 - Norme finali
Art.38 - Entrata in vigore

Art. 1
Occupazioni di suolo e spazio pubblico

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sul territorio comunale si osservano le norme del presente regolamento, di seguito nominato "regolamento", nonché quelle attinenti l'esecuzione di lavori e di installazioni sul suolo pubblico.
2. Quando nel regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico", si intendono tali i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù **di uso pubblico o di** pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge, quali strade, piazze, corsi, pubblici mercati, portici, parchi, giardini, strade vicinali, ecc.
3. Sono altresì ricomprese, ai fini della applicazione della tassa, le occupazioni di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, così come definito dal Codice della Strada.
4. Sono escluse dall'area impositiva le utilizzazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di proprietà del Comune, fatta eccezione per quelli costruiti su aree di mercato preventivamente sottratte all'uso pubblico che integrano, strutturalmente e funzionalmente, il concetto di area mercatale.

Art. 2
Modalità per le concessioni di occupazione

1. E' vietato occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione comunale rilasciata dal *(Sindaco)* **Comune** su richiesta dell'interessato.
2. **L'Ufficio competente per l'istruttoria ed il rilascio delle concessioni è il servizio di Polizia Municipale, che potrà avvalersi del personale del settore tecnico.**
3. Il rilascio della concessione di cui al comma 1, nel rispetto del*(la normativa e delle ordinanze sindacali in materia)* **complesso delle disposizioni vigenti,** è preceduto dal visto degli uffici comunali competenti in relazione al tipo di occupazione, individuati nel*(l'Ufficio)* **Settore** Tecnico se riferita a lavori di qualunque genere, **nello Sportello Unico attività Produttive** per le attività commerciali *(e nel corpo di Polizia Municipale per tutti gli altri casi)*.
4. La concessione per le occupazioni occasionali di cui all'art.28 si intende accordata a seguito di richiesta al Sindaco, da presentare al protocollo generale almeno cinque giorni prima dell'occupazione, così da consentire la verifica del rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e di ogni altra normativa in materia.
5. Nei casi di occupazione di pronto intervento e di urgenze atte a scongiurare pericoli, è necessario dare immediata comunicazione al Corpo di Polizia municipale, secondo le modalità stabilite dall'art.3.
6. *(L'autorizzazione)***La concessione** è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, qualora l'occupazione non sia riconducibile alla fattispecie previste dall'art.28, comma 1, lett.a).
7. Le concessioni sono sempre revocabili ai sensi dell'art.10

Art. 3
Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte e situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione **di opere o interventi** che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà rilasciato *(a sanatoria)* **successivamente, nei termini indicati nel presente regolamento e senza l'applicazione di sanzioni.**
2. La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dall'art.4.

3. Oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della avvenuta occupazione al Corpo di Polizia Municipale via fax o mediante telegramma.
4. Il Codice della Strada ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione disciplinano le misure da adottare in materia di circolazione.

Art. 4
Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve *(fare)* **presentare** apposita *(richiesta)* **istanza in** Comune, redatta in carta legale, da consegnare al protocollo generale **almeno 30 giorni prima della data in cui si intende iniziare l'occupazione, fatto salvo il caso previsto all'art. 3.**
2. In caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
3. La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
b) l'ubicazione esatta del tratto di area interessato dalla richiesta di occupazione e la sua misura, evidenziato a mezzo di eventuale planimetria in scala adeguata;
c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
d) l'impegno a sostenere le eventuali spese di sopralluogo o di istruttoria e di costituire adeguato deposito cauzionale a garanzia di possibili danni derivanti dalle opere o dai depositi autorizzati.

4. Nei casi di occupazione con manufatti, la richiesta deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica e amministrativa; il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della richiesta.

Art.5
Pronuncia sulla richiesta

1. Le richieste di concessione sono assegnate ai competenti Uffici Comunali, così come individuati all'art.2, per l'istruttoria ed il rilascio del relativo parere.
2. All'atto della presentazione della richiesta oppure successivamente, in attesa del rilascio del provvedimento concessorio, viene reso noto, mediante comunicazione ai soggetti individuati nell'art.7 della Legge 241/1990, l'avvenuto avvio del procedimento, l'unità organizzativa competente, il nome del Responsabile del Procedimento ed il termine della sua conclusione.
3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche e fino all'entrata in vigore del Regolamento sul procedimento amministrativo, le richieste dirette ad ottenere la concessione di occupazione sono evase dall'ufficio competente nel termine stabilito dalla L.241/1990.
4. In caso di mancato accoglimento della richiesta, sono comunicate al richiedente, nel medesimo termine di cui al comma 3, le motivazioni del diniego.

Art.6
Rilascio dell'atto di concessione

1. Il *(Sindaco)* **responsabile del Servizio interessato,** preso atto dell'istruttoria e del parere dell'Ufficio competente di cui all'art.2, rilascia l'atto di concessione ad occupare suolo pubblico.
2. In esso sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, salvo verifica della esatta superficie occupata, nonché le eventuali condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.
3. Ogni atto di concessione è subordinato alla osservanza delle prescrizioni di carattere generale di cui al comma 4, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.
4. La concessione viene sempre accordata:

a) a termine per la durata massima di anni 29;
b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai permessi;
d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecate e contestati da terzi per effetto della concessione.
6. Al temine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà il Comune
7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché l'obbligo per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
8. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
9. Costituisce inoltre causa pregiudiziale ostativa la rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti di carattere tributario ed extra tributario, ovvero la sussistenza di liti con la civica amministrazione.

Art.7
Durata della occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio ai un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Ai soli fini della applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20% , le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art.8
Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza o degli addetti alla riscossione, l'atto di concessione.
3. Qualora l'occupazione del suolo pubblico comporti la manomissione dell'area occupata, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
4. A garanzia, anche di possibili danni al demanio e/o al patrimonio comunale, il Comune ha facoltà di imporre al concessionario il versamento di un deposito cauzionale infruttifero di interessi o la costituzione ed il rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa. L'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione è stabilita unilateralmente dal Comune in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare, o al previsto ammontare dei danni. Lo svincolo del deposito cauzionale o della fideiussione è subordinato al nulla osta del Comune.
6. Il concessionario non può, senza il previo assenso del Comune, occupare un posto diverso da quello indicato nel permesso.

Art.9
Decadenza dalla concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:

a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
b) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia di occupazione dei suoli

c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti;
d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
e) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art.10
Revoca della concessione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, ma alla sola restituzione della tassa pagata in anticipo, senza alcun aggravio di interessi. Tale restituzione viene promossa d'ufficio, contestualmente all'atto di revoca della concessione, e si perfezione nel termine individuato ai sensi della legge n.241/1990.

Art.11
Rinnovo

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno cinque giorni prima della scadenza, richiesta di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.
3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art.12
Sospensione dell'occupazione

1. Il Sindaco può disporre la sospensione temporanea delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art.13
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il *(Sindaco)* **Comune**, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con *(propria)* ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabile delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art.14
Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il premesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art.15
Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il solo pubblico, così come per collocare festoni luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione.
2. Gli uffici competenti dettano le prescrizioni relative alla posa delle linee e condutture, nonché il tracciato da seguire, le quote e l'altezza dei fili dal suolo

Art.15 bis
Casi particolari di occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per l'occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti derivanti dall'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa è determinata forfetariamente come segue:

a) l'importo dovuto è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di € 0,7747 per utenza;
b) in ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta al Comune non può essere inferiore a € 516,46;
c) La tariffa di cui alla lettera a) viene rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'ano precedente.
d) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno. Entro il termine per l'effettuazione del pagamento, le aziende interessate presentano al Comune autocertificazione attestante il numero complessivo delle utenze risultanti l 31 dicembre dell'anno precedente.

Art.16
Occupazioni varie

1. Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a sei ore, così come previsto dall'art.28, comma 1, lett. d).

Art.17
Occupazione con tende, insegne ed arredi similari

1. Per collocare tende, insegne ed arredi similari è richiesta anche l'autorizzazione edilizia.
2. L'autorizzazione edilizia è rilasciata secondo le prescrizioni dettate dall'Ufficio Tecnico Comunale e, qualora ricada nel centro storico di San Leo, (*secondo le indicazioni della Commissione Edilizia)* ***in conformità al Piano Particolareggiato per il Centro Storico ed al vigente piano dell'arredo urbano.***
3. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Art.18
Affissioni

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art.19
Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari

1. Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni delle norme urbanistiche.

Art.20
Esposizione di merce

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita costituisce comunque occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico ed è soggetta alla relativa concessione comunale.

Art.21
Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi, quali cantautori, suonatori ambulanti, funamboli, ecc. non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sui quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto la concessione per l'occupazione.
2. Il premesso è richiesto anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.
3. Coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante su aree pubbliche appositamente individuate e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere la concessione di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti e, in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art.22
Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle sue pertinenze, è vietato occupare il suolo pubblico con vetrine, banchi, tavoli , sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune di San Leo.
2. **Le aree sovrastate da portici pubblici o di uso pubblico, non possono essere occupate senza che una porzione coperta sia mantenuta libera per il transito pedonale.**
3. Le concessioni, anche temporanee ad uso commerciale, sono *(date)* **rilasciate** sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico, artistico e monumentale, e, comunque, nel rispetto **delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti relative all'esercizio del commercio, di attività di pubblico esercizio, ed ogni altra disciplina applicabile** (*della Legge n.112/1991 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. n.248/93, nonché dei regolamenti comunali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per la relativa tassa. Si applicano altresì le disposizioni di regolamento di Polizia Urbana e sanitaria ed in ogni caso tutte le leggi ed i regolamenti afferenti al commercio su aree pubbliche).*
4. **Ferme restando le usuali occupazioni temporanee, e quanto previsto al precedente comma 2, l'accesso principale ai pubblici esercizi può essere permanentemente delimitato da elementi caratterizzanti quali fioriere, pedane o altri manufatti – purchè conformi alle vigenti disposizioni in materia di arredo urbano, per la superficie massima di mq. 6,00, La sporgenza sulla pubblica via o su qualunque area soggetta a pubblico uso o passaggio, non può superare i ml. 1,50. L'occupazione in tal modo realizzata è soggetta a concessione permanente, previo pagamento della relativa tassa da corrispondere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno e deve riferirsi ad un solo accesso.**
5. **Senza autorizzazione del proprietario/avente titolo, non sono ammesse le occupazioni di cui al presente articolo qualora siano potenzialmente lesive della riservatezza di terzi o si pongano in contrasto con la normativa sui passi carrabili.**
6. E' facoltà del *Sindaco* **Comune** vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione

Art. 22 bis
Disposizioni particolari per il Centro Storico di San Leo

A) Occupazioni relative ad attività commerciali, di pubblico esercizio o artigianali aperte al pubblico.

1 . Per esigenze di tutela della pubblica incolumità e sicurezza della circolazione, sono imposte le seguenti prescrizioni:

- **in via Michele Rosa lo spazio destinato alla circolazione di veicoli e pedoni non può essere inferiore a ml. 6,50: in ogni caso non sono ammesse, salvo motivato parere del servizio di P.M., occupazioni in misura maggiore di quelle assentite nelle concessioni rilasciate nell'anno 2007.**
- **in piazza Dante Alighieri non sono ammesse, salvo motivato parere del servizio di P.M., occupazioni in misura maggiore di quelle assentite nelle concessioni rilasciate nell'anno 2007.**
- **nelle rimanenti vie pubbliche non sono ammesse occupazioni che comportino il restringimento della carreggiata:**
- **fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'art. 22, non sono ammesse occupazioni permanenti;**

2. Durante i periodi di vigenza di particolari e ricorrenti regolamentazioni del traffico veicolare, è consentita – previa concessione - l'occupazione di suoli ed aree pubbliche in deroga alle metrature indicate nel capoverso precedente, purchè sia garantito l'agevole transito di pedoni, mezzi di soccorso, mezzi eventualmente autorizzati al transito e, in ogni caso, la larghezza minima della carreggiata utile non sia inferiore a ml. 2,50.

3. Dal giorno precedente a quello seguente le festività pasquali, nel periodo compreso tra il 22 aprile ed il 2 maggio nonché dal 1 luglio al 31 agosto, oltre ad altri periodi individuati in appositi provvedimenti per esigenze contingibili ed urgenti, sono vietati lavori edili che conportino l'occupazione di suoli ed aree pubbliche nelle seguenti zone:

- via Montefeltro:
- via Leopardi;
- via Circonvallazione/Borgo Orsini;
- Piazza Dante Alighieri;
- Via Michele Rosa;
- Via Toselli.

Sono fatte salve le opere da eseguirsi a tutela dell'incolumità pubblica e privata, imposti dal Sindaco o da altre pubbliche Autorità, o espressamente autorizzate dal servizio di P.M. in ragione esclusivamente della estrema esiguità della durata (non superiore a tre giorni feriali – sabato escluso).

Art. 23
Occupazione con passi carrabili o accessi

1. Le autorizzazioni per l'occupazione con accessi o passi carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del relativo regolamento ed al Codice della Strada.

Art.24
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il (*Sindaco)* **Comune**, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza, la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

Art. 25
Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge e del Regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione ed in base a tariffe giornaliere.
3. La tassa è graduata in relazione all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
4. Per le finalità di cui al comma 3, il territorio comunale è classificato in due categoria, individuate nel successivo art.31 *[... abrogato ...]*.
5. In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
6. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.
7. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
8. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione. Qualora il richiedente l'occupazione non comunichi per iscritto, anche via fax, la rinuncia alla concessione almeno tre giorni prima della data di inizio dell'occupazione, essa si intende occupata e dovrà essere corrisposta la relativa tassa.

Art.26
Tassa per le occupazioni temporanee

1. Ai fini del disposto dell'art.45 del Decreto Legislativo n.507/1993, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

Durata di occupazione	Misura di riferimento
Fino a 16 ore	Riduzione del 25%
Da 16 a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
Fino a 14 giorni	Tariffa intera
Oltre 15 giorni	Riduzione del 30%

Art.27
Riduzione della tassa

1. Oltre alle riduzioni previste in misura fissa dalla legge, la tariffa ordinaria della tassa viene ridotta:
a) del 70% per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti
b) del 30% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
c) del 65% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.
d) **del 50% per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese e che si verificano con carattere ricorrente, previo versamento anticipato in un'unica soluzione. Per la fruizione di tale modalità può essere richiesta una convenzione da stipularsi con il Comune di San Leo.**
2. In tutti i casi non considerati dal comma 1, per i quali la legge prevede la facoltà del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art.28
Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del Decreto Legislativo n.507/93; in particolare, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a ventiquattro ore;
b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante con soste fino a sessanta minuti;
c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie ecc., in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni della Autorità Comunale;
d) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
e) occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
f) occupazioni temporanee di suolo pubblico con materiali di scavo, attrezzature e materiali vari, in occasione della esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, effettuate da imprese appaltanti in nome e per conto del Comune.

2. Tutte le occupazioni su indicate dovranno essere oggetto di richiesta di concessione da parte degli interessati, da presentarsi all'ufficio protocollo generale, che provvederà ad assegnarle ai competenti uffici di cui all'art.2.

Art.29
Gestione contabile della tassa

1. Per la gestione contabile della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche saranno osservate le disposizioni recate del Ministero delle Finanze con D.M. 26.04.1994, pubblicato sulla G.U. n.130 del 06.06.1994.

Art.30
Aree soggette a divieto di concessione

1. E' vietato autorizzare, salvo casi eccezionali e per la durata da stabilirsi caso per caso dalla Giunta Comunale, occupazioni di suolo pubblico di portici o androni quando la larghezza degli stessi consente il solo passaggio pedonale.

Art.31
Inapplicabilità della tassa

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, sporgenze finestrate e altri simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

Art.32
Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in due categorie così come stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n.240 del 28.05.1994 (sentita la Commissione Edilizia Comunale).
2. L'elenco per la classificazione di cui al precedente comma è il seguente:

1^ categoria: Piazza Dante Alighieri, Via Montefeltro, Via Michele Rosa, Borgo Orsini, Vai Cavallotti, Via Toselli, Via Leopardi del Centro Storico di San Leo
Viale Umberto I°, Piazza dei Caduti, Via Antonio Gramsci, Piazza Enrico Berlinguer, Via Nicolò Paganini, Via Orti, Via Poggio, Via Giuseppe Mazzini, Via Ado Moro, Via Ugo La Malfa, Via Pietro Nenni, Via

XXV Aprile, Via Fasuto Coppi, Via Imperiale, Via IV Novembre, Via Giovanni XXIII°, Via del Castello, Via Filippo Turati, Via Pablo Neruda, Via Libiano, parte di strada Marecchiese dell'abitato di Pietracauta
2^ categoria: tutte le altre vie o piazze del capoluogo di San Leo e della frazione di Pietracuta non comprese nella 1^ categoria, nonché tutte le aree e spazi pubblici delle frazioni.

Art.33
Modalità di riscossione della tassa

1. Gli art.50 e 51 del Decreto Legislativo n.507/93 e s.m.i. disciplinano le modalità per la denuncia, i versamenti, gli accertamenti, i rimborsi e la riscossione coattiva della tassa.
2. Il termine per il versamento della tassa relativa alle occupazioni permanenti per le annualità successiva alla prima è in ogni caso fissato entro il 30 aprile di ogni anno.

Art.34
Sanzioni

1. In sede di applicazione della tassa il Comune applica le sanzioni nelle misure e nelle modalità stabilite dalla legge.
2. Le violazioni delle norme del presente regolamento, che rappresentano violazione anche delle norme del Codice della Strada, sono punite con le sanzioni previste da tale codice. Le medesime sanzioni sono applicate per le violazioni concernenti le occupazioni di aree private di uso pubblico.

Art.35
Controlli sulle occupazioni di suolo pubblico

1. Il controllo della regolarità delle occupazioni di suolo pubblico è esercitato dagli organi di Polizia Municipale.

Art.36
Modifiche regolamentari

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a norma di legge.

Art.37
Norme finali

1. Con l'entrata in vigore del regolamento è abrogato il precedente Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi d aree pubbliche", nonché tutte le altre disposizione ad esse contrarie o incompatibili.

Art.38
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore *con il primo gennaio 1994 (Art.56, comma 2 del D.lgs. 15 novembre 1993, n.507)* **decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.**

COMUNE DI SAN LEO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to GIORGINI DARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCIASCIA RENATO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 07 SET. 2007 al 21 SET. 2007

Lì, 07 SET. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCIASCIA RENATO

È copia conforme all' originale.

Lì, 07 SET. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SCIASCIA RENATO

ESECUTIVITA'

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del D. Lgs. 267/00.

☑ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il 16 SET. 2007

Lì, 22 SET. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SCIASCIA RENATO

È copia conforme all' originale.

Lì, 22 SET. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SCIASCIA RENATO

Comune di San Leo

Pubblicato all'Albo Pretorio
dal 24 SET. 2007
al 23 OTT. 2007
con - senza opposizioni
San Leo 25 OTT. 2007

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
Il Segretario
Spada Sandro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SAN LEO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

C O P I A

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

NR. Progr. **3**
Data **26/02/2005**
NR. Protoc.
Seduta NR. **1**

Cod. Materia : ***REG*** ***REGOLAMENTI*** *Contratto :* ☐ *Si* ☒ *No* *Cod. Ente :* ***CCD/41053***

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 26/02/2005 alle ore 10:30.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala grande della delegazione di Pietracuta di San Leo , oggi 26/02/2005 alle Ore 10:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di all'Art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	*Pre.*	*Cognome e Nome*	*Pre.*	*Cognome e Nome*	*Pre.*
GIORGINI DARIO	S	VALLONI GIANLUCA	S	CARLETTI GIOVANNI	N
GUERRA MARIO	S	ALESSANDRINI SUSANNA	N	MARINO STEFANO	N
CAPPELLI NATALINO	S	GUERRA MAURO	S	POLIDORI SANDRO	S
GIACOBBI ANNA MARIA	N	SERIPA CIRO GRAZIANO	S		
BONVICINI CARLA	S	BARONI MAURO	S		
TOTALE Presenti	**9**	*TOTALE Assenti*	**4**		

Assenti Giustificati i signori :
GIACOBBI ANNA MARIA, ALESSANDRINI SUSANNA, CARLETTI GIOVANNI, MARINO STEFANO

Assenti Non Giustificati i signori :
Nessun Consigliere risulta assente ingiustificato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig.ra DOTT. SANDRO RICCI .
In qualità di SINDACO, il Sig. GIORGINI DARIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg. :

SERIPA CIRO GRAZIANO, BARONI MAURO.

L' ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta la trattazione dell' oggetto a retro indicato . Nella segreteria sono depositate le proposte relative, con i documenti necessari, da 24 ore .

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 26/02/2005

OGGETTO:
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

"Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 30/06/1994 con la quale è stato approvato il regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;

Considerato che dalla data di approvazione, tale regolamento non è mai stato modificato;

Considerato altresì che nel corso degli anni sono intervenute disposizioni legislative che hanno in parte modificato la disciplina relativa all'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed alla relativa tassa;

Ritenuto pertanto opportuno adeguare il previgente regolamento alle suddette innovazioni normative ed alle nuove esigenze gestionali collegate alla tassa medesima;

Visto l'allegato schema di Regolamento Comunale per l'Applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, al quale sono state apportate le modifiche resesi necessarie in seguito alle innovazioni normative ed alle nuove esigenze gestionali;

Visto il Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, recante "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

Visti gli articoli 63 e 64 del D. Lgs. n. 446/1997;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto

2. Di modificare il vigente Regolamento Comunale per l'Applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, secondo lo schema allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA: FAVOREVOLE;
Il Responsabile del servizio
f.to (Dott. Massimiliano Reali)

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione sopra riportata e dichiara di passare alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 26/02/2005

Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri ai sensi dell'art 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

- CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di approvare integralmente la suestesa proposta.

INOLTRE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione e all'unanimità dei voti favorevoli;

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

****

COMUNE DI SAN LEO

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE

Art.1 - Occupazioni di suolo e spazio pubblico
Art.2 - Modalità per le concessioni di occupazione
Art.3 - Occupazioni d'urgenza
Art.4 - Richiesta di occupazione
Art.5 - Pronuncia sulla richiesta
Art.6 - Rilascio dell'atto di concessione
Art.7 - Durata della occupazione
Art.8 - Obblighi del concessionario
Art.9 - Decadenza dalla concessione
Art.10 - Revoca della concessione
Art.11 - Rinnovo
Art.12 - Sospensione dell'occupazione
Art.13 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
Art.14 - Autorizzazione ai lavori
Art.15 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
Art.15 bis - Casi particolari di occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
Art.16 - Occupazioni varie
Art.17 - Occupazione con tende, insegne ed arredi similari
Art.18 - Affissioni
Art.19 - Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari
Art.20 - Esposizione di merce
Art.21 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici
Art.22 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
Art.23 - Occupazione con passi carrabili o accessi
Art.24 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
Art.25 - Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche
Art.26 - Tassa per le occupazioni temporanee
Art.27 - Riduzione della tassa
Art.28 - Esenzione dalla tassa
Art.29 - Gestione contabile della tassa
Art.30 - Aree soggette a divieto di concessione
Art.31 - Inapplicabilità della tassa
Art.32 - Suddivisione del territorio comunale
Art.33 - Modalità di riscossione della tassa
Art.34 - Sanzioni
Art.35 - Controlli sulle occupazioni di suolo pubblico
Art.36 - Modifiche regolamentari
Art.37 - Norme finali
Art.38 - Entrata in vigore

Art. 1
Occupazioni di suolo e spazio pubblico

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sul territorio comunale si osservano le norme del presente regolamento, di seguito nominato "regolamento", nonché quelle attinenti l'esecuzione di lavori e di installazioni sul suolo Pubblico.
2. Quando nel regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico", si intendono tali i luoghi ed il suolo di dominio Pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio del Comune e quelli di Proprietà Privata soggetti a servitù di Pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge, quali strade, piazze, corsi, pubblici mercati, portici, parchi, giardini, strade vicinali, ecc.
3. Sono altresì ricomprese, ai fini della applicazione della tassa, le occupazioni di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, così come definito dal Codice della Strada.
4. Sono escluse dall'area impositiva le utilizzazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di proprietà del Comune, fatta eccezione per quelli costruiti su aree di mercato preventivamente sottratte all'uso pubblico che integrano, strutturalmente e funzionalmente, il concetto di area mercatale.

Art. 2
Modalità per le concessioni di occupazione

1. E' vietato occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Il rilascio della concessione di cui al comma 1, nel rispetto della normativa e delle ordinanze sindacali in materia, è preceduto dal visto degli uffici comunali competenti in relazione al tipo di occupazione, individuati nell'Ufficio Tecnico se riferita a lavori di qualunque genere, **nello Sportello Unico attività Produttive** per le attività commerciali e nel corpo di Polizia Municipale per tutti gli altri casi.
3. La concessione per le occupazioni occasionali di cui all'art.28 si intende accordata a seguito di richiesta al Sindaco, da presentare al protocollo generale almeno cinque giorni prima dell'occupazione, così da consentire la verifica del rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e di ogni altra normativa in materia.
4. Nei casi di occupazione di pronto intervento e di urgenze atte a scongiurare pericoli, è necessario dare immediata comunicazione al Corpo di Polizia municipale, secondo le modalità stabilite dall'art.3.
5. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, qualora l'occupazione non sia riconducibile alla fattispecie previste dall'art.28, comma 1, lett.a).
6. Le concessioni sono sempre revocabili ai sensi dell'art.10

Art. 3
Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte e situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione **di opere o interventi** che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata

dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.

2. La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dall'art.4.
3. Oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della avvenuta occupazione al Corpo di Polizia Municipale via fax o mediante telegramma.
4. Il Codice della Strada ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione disciplinano le misure da adottare in materia di circolazione.

Art. 4
Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve fare apposita richiesta Comune, redatta in carta legale, da consegnare al protocollo generale.
2. In caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
3. La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
b) l'ubicazione esatta del tratto di area interessato dalla richiesta di occupazione e la sua misura, evidenziato a mezzo di eventuale planimetria in scala adeguata;
c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
d) l'impegno a sostenere le eventuali spese di sopralluogo o di istruttoria e di costituire adeguato deposito cauzionale a garanzia di possibili danni derivanti dalle opere o dai depositi autorizzati.

4. Nei casi di occupazione con manufatti, la richiesta deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica e amministrativa; il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della richiesta.

Art.5
Pronuncia sulla richiesta

1. Le richieste di concessione sono assegnate ai competenti Uffici Comunali, così come individuati all'art.2, per l'istruttoria ed il rilascio del relativo parere.
2. All'atto della presentazione della richiesta oppure successivamente, in attesa del rilascio del provvedimento concessorio, viene reso noto, mediante comunicazione ai soggetti individuati nell'art.7 della Legge 241/1990.
3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche e fino all'entrata in vigore del Regolamento sul procedimento amministrativo, le richieste dirette ad ottenere la concessione di occupazione sono evase dall'ufficio competente nel termine stabilito dalla L.241/1990, l'avvenuto avvio del procedimento, l'unità organizzativa competente, il nome del Responsabile del Procedimento ed il termine della sua conclusione.
4. In caso di mancato accoglimento della richiesta, sono comunicate al richiedente, nel medesimo termine di cui al comma 3, le motivazioni del diniego.

Art.6

Rilascio dell'atto di concessione

1. Il Sindaco, preso atto dell'istruttoria e del parere dell'Ufficio competente di cui all'art.2, rilascia l'atto di concessione ad occupare suolo pubblico.
2. In esso sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, salvo verifica della esatta superficie occupata, nonché le eventuali condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.
3. Ogni atto di concessione è subordinato alla osservanza delle prescrizioni di carattere generale di cui al comma 4, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.
4. La concessione viene sempre accordata:

a) a termine per la durata massima di anni 29;
b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai permessi;
d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecate e contestati da terzi per effetto della concessione.
6. Al temine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà il Comune
7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché l'obbligo per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
8. **La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.**
9. **Costituisce inoltre causa pregiudiziale ostativa la rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti di carattere tributario ed extra tributario, ovvero la sussistenza di liti con la civica amministrazione.**

Art.7
Durata della occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio ai un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, **che** comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Ai soli fini della applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20% , le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art.8
Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza o degli addetti alla riscossione, l'atto di concessione.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e di pulizia il suolo che occupa [... abrogato ...].
4. Qualora l'occupazione del suolo pubblico **comporti la manomissione dell'area occupata,** il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
5. A garanzia, **anche di possibili danni al demanio e/o al patrimonio comunale,** il Comune ha facoltà di imporre al concessionario **il versamento di un deposito cauzionale infruttifero di interessi o la costituzione ed il rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa. L'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione è stabilita unilateralmente dal Comune in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare, o al previsto ammontare dei danni. Lo svincolo del deposito cauzionale o della fideiussione è subordinato al nulla osta del Comune.**
6. Il concessionario non può, senza il prévio assenso del Comune, occupare un posto diverso da quello indicato nel permesso.

Art.9
Decadenza dalla concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
b) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia di occupazione dei suoli
c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti;
d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
e) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art.10
Revoca della concessione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, ma alla sola restituzione della tassa pagata in anticipo, senza alcun aggravio di interessi. Tale restituzione viene promossa d'ufficio, contestualmente all'atto di revoca della concessione, e si perfezione nel termine individuato ai sensi della legge n.241/90.

Art.11
Rinnovo

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno cinque giorni prima della scadenza, richiesta di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell0'occupazione.

3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art.12
Sospensione dell'occupazione

1. Il Sindaco può disporre la sospensione temporanea delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art.13
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabile delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art.14
Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il premesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art.15
Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il solo pubblico, così come per collocare festoni luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione.
2. Gli uffici competenti dettano le prescrizioni relative alla posa delle linee e condutture, nonché il tracciato da seguire, le quote e l'altezza dei fili dal suolo

Art.15 bis
Casi particolari di occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. **Per l'occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti derivanti dall'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa è determinata forfetariamente come segue:**

a) **l'importo dovuto è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa di € 0,7747 per utenza;**
b) **in ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta al Comune non può essere inferiore a € 516,46;**
c) **La tariffa di cui alla lettera a) viene rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'ano precedente.**
d) **Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno. Entro il termine per l'effettuazione del pagamento, le aziende interessate presentano al**

Comune autocertificazione attestante il numero complessivo delle utenze risultanti l 31 dicembre dell'anno precedente.

Art.16
Occupazioni varie

1. Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a sei ore, così come previsto dall'art.28, comma 1, lett. d).

Art.17
Occupazione con tende, insegne ed arredi similari

1. Per collocare tende, insegne ed arredi similari è richiesta anche l'autorizzazione edilizia.
2. L'autorizzazione edilizia è rilasciata secondo le prescrizioni dettate dall'Ufficio Tecnico Comunale e, qualora ricada nel centro storico di San Leo, secondo le indicazioni della Commissione Edilizia.
3. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Art.18
Affissioni

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art.19
Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari

1. Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni delle norme urbanistiche.

Art.20
Esposizione di merce

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita costituisce comunque occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico ed è soggetta alla relativa concessione comunale.

Art.21
Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi, quali cantautori, suonatori ambulanti, funamboli, ecc. non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sui quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto la concessione per l'occupazione.
2. Il premesso è richiesto anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

3. Coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante su aree pubbliche appositamente individuate e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere la concessione di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti e, in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art.22
Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle sue pertinenze, è vietato occupare il suolo pubblico con vetrine, banchi, tavoli , sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune di San Leo.
2. Le concessioni, anche temporanee ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico, artistico e monumentale, e, comunque, nel rispetto della Legge n.112/1991 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. n.248/93, **nonché dei regolamenti comunali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per la relativa tassa. Si applicano altresì le disposizioni di regolamento di Polizia Urbana e sanitaria ed in ogni caso tutte le leggi ed i regolamenti afferenti al commercio su aree pubbliche.**
3. E' facoltà del Sindaco vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione

Art. 23
Occupazione con passi carrabili o accessi

1. Le autorizzazioni per **l'occupazione con accessi o** passi carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del **relativo regolamento ed al** Codice della Strada.
2. [... abrogato ...]
3. [... abrogato ...]
4. [... abrogato ...]
5. [... abrogato ...]

Art.24
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza, la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia.

Art. 25
Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge e del Regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione ed in base a tariffe giornaliere.

3. La tassa è graduata in relazione all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
4. Per le finalità di cui al comma 3, il territorio comunale è classificato in due categoria, individuate nel successivo art.31 [... abrogato ...].
5. In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
6. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.
7. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
8. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione. Qualora il richiedente l'occupazione non comunichi per iscritto, anche via fax, la rinuncia alla concessione almeno tre giorni prima della data di inizio dell'occupazione, essa si intende occupata e dovrà essere corrisposta la relativa tassa.

Art.26
Tassa per le occupazioni temporanee

1. Ai fini del disposto dell'art.45 del Decreto Legislativo n.507/1993, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

Durata di occupazione	Misura di riferimento
Fino a 16 ore	Riduzione del **25%**
Da 16 a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
Fino a 14 giorni	Tariffa intera
Oltre 15 giorni	Riduzione del **30%**

Art.27
Riduzione della tassa

1. Oltre alle riduzioni previste in misura fissa dalla legge, la tariffa ordinaria della tassa viene ridotta:

a) [... abrogato ...]
b) [... abrogato ...]
c) del 70% per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti
d) del 30% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
e) del 65% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

2. In tutti i casi non considerati dal comma 1, per i quali la legge prevede la facoltà del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art.28
Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del Decreto Legislativo n.507/93; in particolare, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a ventiquattro ore;
b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante con soste fino a sessanta minuti;

c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie ecc., in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni della Autorità Comunale;
d) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
e) [... abrogato ...]
f) occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
g) occupazioni temporanee di suolo pubblico con materiali di scavo, attrezzature e materiali vari, in occasione della esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, effettuate da imprese appaltanti in nome e per conto del Comune.

2. Tutte le occupazioni su indicate dovranno essere oggetto di richiesta di concessione da parte degli interessati, da presentarsi all'ufficio protocollo generale, che provvederà ad assegnarle ai competenti uffici di cui all'art.2.

Art.29
Gestione contabile della tassa

1. Per la gestione contabile della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche saranno osservate le disposizioni recate del Ministero delle Finanze con D.M. 26.04.1994, pubblicato sulla G.U. n.130 del 06.06.1994.

Art.30
Aree soggette a divieto di concessione

1. E' vietato autorizzare, salvo casi eccezionali e per la durata da stabilirsi caso per caso dalla Giunta Comunale, occupazioni di suolo pubblico di portici o androni quando la larghezza degli stessi consente il solo passaggio pedonale.

Art.31
Inapplicabilità della tassa

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, sporgenze finestrate e altri simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti [... abrogato ...] al demanio dello Stato, nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

Art.32
Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in due categorie così come stabilito con Delibera di Giunta Comunale n.240 del 28.05.1994 (sentita la Commissione Edilizia Comunale).
2. L'elenco per la classificazione di cui al precedente comma è il seguente:

1^ categoria: Piazza Dante Alighieri, Via Montefeltro, Via Michele Rosa, Borgo Orsini, Vai Cavallotti, Via Toselli, Via Leopardi del Centro Storico di San Leo
Viale Umberto I°, Piazza dei Caduti, Via Antonio Gramsci, Piazza Enrico Berlinguer, Via Nicolò Paganini, Via Orti, Via Poggio, Via Giuseppe Mazzini, Via Ado Moro, Via Ugo La Malfa, Via

Pietro Nenni, Via XXV Aprile, Via Fasuto Coppi, Via Imperiale, Via IV Novembre, Via Giovanni XXIII°, Via del Castello, Via Filippo Turati, Via Pablo Neruda, Via Libiano, parte di strada Marecchiese dell'abitato di Pietracauta

2^ categoria: tutte le altre vie o piazze del capoluogo di San Leo e della frazione di Pietracuta non comprese nella 1^ categoria, tutte le aree e spazi pubblici delle frazioni.

Art.33
Modalità di riscossione della tassa

1. Gli art.50 e 51 del Decreto Legislativo n.507/93 disciplinano le modalità per la denuncia, i versamenti, gli accertamenti, i rimborsi e la riscossione coattiva della tassa.
2. **Il Termine per il versamento della tassa relativa alle occupazioni permanenti per le annualità successiva alla prima è in ogni caso fissato entro il 30 aprile di ogni anno.**

Art.34
Sanzioni

1. **In sede d applicazione della tassa il Comune applica le sanzioni nelle misure e nelle modalità stabilite dalla legge.**
2. **Le violazioni delle norme del presente regolamento, che rappresentano violazione anche delle norme del Codice della Strada, sono punite con le sanzioni previste da tale codice. Le medesime sanzioni sono applicate per le violazioni concernenti le occupazioni di aree private di uso pubblico.**

Art.35
Controlli sulle occupazioni di suolo pubblico

1. Il controllo della regolarità delle occupazioni di suolo pubblico è esercitato dagli organi di Polizia Municipale.

Art.36
Modifiche regolamentari

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a norma di legge.

Art.37
Norme finali

1. Con l'entrata in vigore del regolamento è abrogato il precedente Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi d aree pubbliche", nonché tutte le altre disposizione ad esse contrarie o incompatibili.

Art.38
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (Art.56, comma 2 del D.lgs. 15 novembre 1993, n.507)

COMUNE DI SAN LEO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE
F.to GIORGINI DARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SANDRO RICCI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ..... al 17 MAR. 2005

03 MAR. 2005

Lì, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SANDRO RICCI
DR ROSALIA FRANCESCA

03 MAR. 2005

È copia conforme all' originale.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SANDRO RICCI
DR ROSALIA FRANCESCA

03 MAR. 2005

ESECUTIVITA'

☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4 del D. Lgs. 267/00.

☐ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il 13 MAR. 2005

Lì,

04 MAG. 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SANDRO RICCI
IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
Spada Sandro

È copia conforme all' originale.

Lì, 04 MAG. 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SANDRO RICCI

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
Spada Sandro

Comune di San Leo

Pubblicato all'Albo Pretorio

dal 22 MAR. 2005

al 21 APR. 2005

- senza opposizioni

San Leo 04 MAG. 2005

Il Messo Comunale

Il Segretario

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
Spada Sandro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
C O P I A

COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Prog. 7 del 27/02/1996 Trasmessa al CO. RE. CO.
Cod. Ente: 041053 il 04 MAR. 1996 Prot.: 1756
Cod. Materia : REG /

OGGETTO :
MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER APPLICAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. ESENZIONE PER OCCUPAZIONE CON TENDE O SIMILI, FISSE O RETRATTILI, AGETTANTI, DIRETTAMENTE SU SUOLO PUBBLICO.

Adunanza Straordinaria Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data VENTISETTE FEBBRAIO 1996 ore 20,50.
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala della Delegazione di Pietracuta, oggi VENTISETTE FEBBRAIO 1966 alle Ore 20,30 in adunanza Straordinaria di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art.125 della Legge n.148 del 1915.
Fatto l'appello nominale risultano :

NOME COGNOME	PR.	NOME COGNOME	PR.
CARLETTI Giovanni	S	MAGNI' Morena	S
CARLETTI Nicoletta	S	CASALI Luigi	S
BARONI Mauro	S	SERIPA Ciro Graziano	S
FABBRI Tullio	S	SACCANI Pier Domenico	S
SANTONI Giancarlo	S	BERNARDI Marcello	S
NUCCI Pierluigi	S		
PULA Palmiro	S		
CARLI Daniela	S		
TOTALI Presenti: 13		Assenti: 0	

Assenti Giustificati :

Partecipa il Segretario del Comune Sig. Ranocchi Dott.ssa Sabrina.

Il Sig. Carletti Dr. Giovanni nella sua qualita' di Sindaco, assume la presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legalita', dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i tre Consiglieri, sigg. :
CASALI LUIGI, CARLI DANIELA, PULA PALMIRO.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Art. 125 e 127 della legge suddetta, porta la trattazione dell'oggetto qui in margine indicato e nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative coi documenti necessari.

OGGETTO :
MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER APPLICAZIONE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. ESENZIONE PER OCCUPAZIONE CON TENDE O SIMILI, FISSE O RETRATTILI, AGETTANTI, DIRETTAMENTE SU SUOLO PUBBLICO.

(E` presente l'Assessore esterno dott. Pieralberto Marzocchi.)

IL PRESIDENTE

chiama in discussione l'argomento iscritto al n.4) dell'O.d.G., concernente l'oggetto, quindi riferisce al Consiglio.

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Vista la seguente proposta di deliberazione:

" VISTO il Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507, successivamente modificato dal Decreto Legislativo 28.12.1993, n.566;

VISTA la propria deliberazione del 30.6.1994, n.36, relativa al Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;

VISTO il comma 61, punto 3, dell'art.3 della Legge Finanziaria 28.12.1995, n.549, che consente ai Comuni di esonerare, con apposite delibere, dall'applicazione della TOSAP le occupazioni effettuate con tende o simili, fisse o retrattili;

VALUTATA l'opportunita` di avvalersi di tale disposizione legislativa;

RITENUTO utile, pertanto, adottare il provvedimento di esonero delle occupazioni permanenti effettuate con tende o simili, fisse o retrattili;

DATO atto che per effetto del provvedimento che si dispone con il presente atto, il Regolamento comunale di cui alla richiamata deliberazione n.36 del 30.6.1994 viene ad essere cosi` modificato:

- all'art.28 del regolemento comunale (esenzione dalla tassa) e` aggiunta la seguente lettera:
h) sono esentate dall'applicazione della tassa le occupazioni permenenti e temporanee effettuate con tende o simili, fisse o retrattili.
All'allegata tabella al Regolamento per le occupazioni di suolo e spazio pubblico e per l'applicazione della relativa tassa - Tariffe - al titolo Occupazioni Permanenti e` soppressa la lettera C; al titolo Occupazioni Temporanee e` soppressa la lettera B);

VISTO altresi` l'art.62 della citata L. n.549 del 28.12.1995 recante modificazioni all'art.47 del D.Lg. n.507 del 15.11.1993, che recita: "Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica";

OSSERVATA la necessita` di adeguare il Regolamento a detta normativa, il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa viene ad essere modificato con la soppressione della lettera I) al Titolo Occupazioni Permanenti;

P R O P O N E

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la seguente modifica al Regolamento comunale di cui alla richiamata deliberazione consiliare n.36 del 30.6.1994:

- all'art.28 del Regolamento (esenzione della tassa) e` aggiunta la seguente lettera:

h) sono esentate dall'applicazione della tassa le occupazioni permenenti e temporanee effettuate con tende o simili, fisse o retrattili;

-) All'allegata tabella al Regolamento per le occupazioni di suolo e spazio pubblico e per l'applicazione della relativa tassa - Tariffe - al titolo Occupazioni Permenenti e` soppressa la lettera C) e la lettera I); al Titolo Occupazioni Temporanee e` soppressa la lettera B);

2) di dare atto che la modifica di cui sopra avra` effetto a partire dall'1.1.1996;

3) la presente deliberazione sara` trasmessa alla Direzione Generale per la Fiscalita` Locale presso il Ministero delle Finanze, in esecuzione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 507/1993;

4) di dare mandato al Sindaco per le ulteriori incombenze del caso.

Il Responsabile del Servizio
f.to Ranocchi Dott.ssa Sabrina "

Preso atto che sulla citata proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della legge n.142/90,sono stati espressi i seguenti pareri:

parere del Servizio Contabilita` e Finanza in ordine alla regolarita` tecnica: FAVOREVOLE;

parere del Servizio Contabilita`-Finanza in ordine alla regolarita` contabile: FAVOREVOLE;

parere del Segretario Comunale Ranocchi Dott.ssa Sabrina sotto il profilo della legittimita`: FAVOREVOLE;

Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, l'attestazione della relativa copertura finanziaria, come prescritto dall'art.55 della legge n.142/90;

Con votazione palese ed all'unanimita` dei voti favorevoli;

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta di deliberazione, esattamente descritta in premessa, dando mandato agli uffici, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere all'attuazione del presente provvedimento.

****

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. DEL 27/02/1996

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Carletti Dr. Giovanni

IL Segretario COMUNALE
f.to Ranocchi Dott.ssa Sabrina

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.
Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'Art. 55, 5^ comma, Legge 8 Giugno 1990, Nr. 142.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Ranocchi D.ssa Sab

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04 MAR. 1996 al 18 MAR. 1996 ai sensi e per gli effetti dell' art. 47 della legge 8 Giugno 1990, Nr. 142.
San Leo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Ranocchi Dott.ssa Sabrina

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'.
E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Leo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ranocchi Dott.ssa Sabrina

==========

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione :

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopraindicati ai sensi dell'Art. 47, comma 1, Legge n. 142/90;

- E' stata comunicata con protocollo n. 1776 in data 04 MAR. 1996 a :
  Regione MARCHE
  COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - PESARO
  Seduta Nr. 1137 del 19.03.1996

- [ ] E' divenuta esecutiva il 19.03.1996
- [ ] ai sensi dell'Art. 46, 1^ comma, Legge 8/6/90, Nr. 142.
- [x] ai sensi dell'Art. 46, 5^ comma, Legge 8/6/90, Nr. 142.

Addi' 15 APR. 1996

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'.
E' copia conforme all'originale

San Leo Li' 15 APR. 1996

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SAN LEO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 36 del Reg. Data 30.06.1994	OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, e relativa tariffa.

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 21.00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione stra ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglier norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Asse
CAPPELLI Natalino	P		GUERRA Piersante		
CARLETTI Giovanni	P		BERTUCCINI Luca	P	
CIUCCI Luigi	P		D'ANTONIO Morena	P	
GIORGINI Tommaso	P		BONFANTE Maria Teresa	P	
BALDUCCI Claudio	P		BERNARDI Settimio		A
SANTONI Giancarlo		A	SEVERINI Mauro		A
VOLPONI Paolo		A	POLIDORI Sandro		A
GIACOBBI Meris	P				

Assegnati n.	15
In carica n.	15

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Presenti n.	9
Assenti n.	6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor CAPPELLI Natalino nella sua qualità di Sind
- Partecipa il Segretario comunale Signor a MALDERA dott.ssa Mariagrazia . La seduta è pubb
- Nominati scrutatori i Signori: Giacobbi, D'Antonio, Ciucci.

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, pren tendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dellart. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere favorevole.

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

VISTO il Capo IIº del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, con il quale, in attuazione della L. 23 ottobre 1992, n.421, frà l'altro è stata emanata la nuova disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.240 in data 28.05.1994, con la quale in relazione al combinato disposto degli artt.38 e 42 comma 3, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono state classificate in n.2 categorie;

DATO atto, che ai fini della classificazione di cui all'art.43 del D.Lgs. n.507/93, la popolazione residente di questo Comune riferita al 31.12.1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, è di n.2516 abitanti, per cui il Comune stesso appartiene alla Classe V^;

RITENUTO trattandosi di prima applicazione della nuova normativa, che, il provvedimento, avente molti aspetti normativi, deve essere ricondotto nella competenza del Consiglio Comunale, così come previsto dall'art.32, comma 2 lett.g), della L. n..142/90;

VISTO l'art.5 della legge 8 giugno 1990, n.142, che testualmente recita:

Art. 5 - Regolamenti

1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

RITENUTO lo schema di regolamento proposto per l'approvazione corrispondente pienamente alle esigenze di questo Comune;

VISTO il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO che l'Ufficio Tributi, in esecuzione delle direttive impartite, dalla Giunta Comunale ha predisposto lo schema delle tariffe da deliberare sufficientemnte articolate in modo chiaro ai fini della loro consultazione anche da parte dei cittadini;

CON il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamato dal Signor Presidente:
Presenti n.9; Votanti n.9; Astenuti n.//;
Voti Favorevoli n.9; Voti Contrari n.//;

D E L I B E R A

1- di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa il "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE" che si compone di n.37 articoli e che, allegato sub.a) alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

2- di approvare nell'allegato sub.b) alla presente le nuove tariffe per la'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che formano parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione;

3- la presente deliberazione sarà trasmessa entro 30 giorni dalla sua adozione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. n.507/93.

*****

COMUNE DI SAN LEO

Provincia di Pesaro-Urbino

****

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1
Occupazioni di suolo e spazio pubblico

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sul territorio comunale si osservano le norme del presente regolamento, di seguito nominato "regolamento", nonchè quelle attinenti l'esecuzione di lavori e di installazioni sul suolo pubblico.

2. Quando nel regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico", si intendono tali i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge, quali strade, piazze, corsi, pubblici mercati, portici, parchi, giardini, strade vicinali, ecc.

3. Sono altresì ricomprese, ai fini della applicazione della tassa, le occupazioni di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, così come definito dal Codice della Strada.

4. Sono escluse dall'area impositiva le utilizzazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di proprietà del comune, fatta eccezione per quelli costruiti su aree di mercato preventivamente sottratte all'uso pubblico che integrano, strutturalmente e funzionalmente, il concetto di area mercatale.

Art. 2
Modalità per le concessioni di occupazione

1. E' vietato occupare il suolo pubblico, nonchè lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Il rilascio della concessione di cui al comma 1., nel rispetto della normativa e delle ordinanze sindacali in materia, è preceduta dal visto degli uffici comunali competenti in relazione al tipo di occupazione, individuati nell'Ufficio Tecnico se riferita a lavori di qualunque genere, nell'Ufficio Attività Economiche per le attività commerciali e nel corpo di Polizia Municipale per tutti gli altri casi.

3. La concessione per le occupazioni occasionali di cui all'art.28 si intende accordata a seguito di richiesta al Sindaco, da presentare al protocollo generale almeno cinque giorni prima dell'occupazione, così da consentire la verifica del rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e di ogni altra normativa in materia.

4. Nei casi di occupazione di pronto intervento e di urgenze atte a scongiurare pericoli, è necessario dare immediata comunicazione al Corpo di Polizia Municipale secondo le modalità stabilite dall'art.3.

5. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta di firme, qualora l'occupazione non sia riconducibile alla fattispecie previste dall'art.28, comma 1., lett.a).

6. Le concessioni sono sempre revocabili ai sensi dell'art.10.

Art. 3
Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione che non consentono alcun indugio,

l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.

2. La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dall'art.4.

3. Oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della avvenuta occupazione al Corpo di Polizia Municipale via fax o mediante telegramma.

4. Il Codice della Strada ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione disciplinano le misure da adottare in materia di circolazione.

Art. 4
Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve fare apposita richiesta al Comune redatta in carta legale, da consegnare al protocollo generale.

2. In caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

3. La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
b) l'ubicazione esatta del tratto di area interessato dalla richiesta di occupazione e la sua misura, evidenziato mezzo di eventuale planimetria in scala adeguata;
c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
d) l'impegno a sostenere le eventuali spese di sopralluogo o di istruttoria e di costituire adeguato deposito cauzionale a garanzia di possibili danni derivanti dalle opere o dai depositi autorizzati.

4. Nei casi di occupazione con manufatti, la richiesta deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica e amministrativa; il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della richiesta.

Art.5
Pronuncia sulla richiesta

1. Le richieste di concessione sono assegnate ai competenti Uffici Comunali, così come individuati all'art.2, per l'istruttoria ed il rilascio del relativo parere.

2. All'atto della presentazione della richiesta oppure successivamente, in attesa del rilascio del provvedimento concessorio, viene reso noto, mediante comunicazione ai soggetti individuati nell'art.7 della L. n.241/90, l'avvenuto avvio del procedimento, l'unità organizzativa competente, il nome del responsabile del procedimento ed il termine della sua conclusione.

3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche e fino all'entrata in vigore del regolamento sul procedimento amministrativo, le richieste dirette ad ottenere la concessione di occupazione sono evase dall'Ufficio competente nel termine stabilito dalla L. n.241/90.

4. In caso di mancato accoglimento della richiesta, sono comunicate al richiedente, nel medesimo termine di cui al comma 3, le motivazioni del diniego.

Art. 6
Rilascio dell'atto di concessione

1. Il Sindaco, preso atto dell'istruttoria e del parere dell'Ufficio competente di cui all'art.2, rilascia l'atto di concessione ad occupare suolo pubblico.

2. In esso sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso, salvo verifica della esatta superficie occupata, nonchè le eventuali condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

3. Ogni atto di concessione è subordinato alla osservanza delle prescrizioni di carattere generale di cui al comma 4, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

4. La concessione viene sempre accordata:

a) a termine per la durata massima di anni 29;
b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai permessi;
d) con facoltà da parte del comune di imporre nuove condizioni.

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

6. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà il Comune.

7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonchè l'obbligo per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 7
Durata della occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Ai soli fini della applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art. 8
Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per occupazione temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza o degli addetti alla riscossione, l'atto di concessione.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e di pulizia il suolo che occupa, facendo uso di

appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

5. A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

6. Il concessionario non può, senza il previo assenso del Comune, occupare un posto diverso da quello indicato nel permesso.

Art. 9
Decadenza dalla concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:

a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
b) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia di occupazione dei suoli;
c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti;
d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
e) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art.10
Revoca della concessione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi;

2. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, ma alla sola restituzione della tassa pagata in anticipo, senza alcun aggravio di interessi. Tale restituzione viene promossa d'ufficio, contestualmente all'atto di revoca della concessione, e si perfeziona nel termine individuato ai sensi della legge n.241/90.

Art.11
Rinnovo

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno cinque giorni prima della scadenza , richiesta di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art.12
Sospensione dell'occupazione

1. Il Sindaco può disporre la sospensione temporanea delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art.13
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di

occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonchè di quelle di custodia.

Art.14
Autorizzazioni ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art.15
Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante il suolo al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione.

2. Gli uffici competenti dettano le prescrizioni relative alla posa delle linee e condutture, nonchè il tracciato da seguire, le quote e l'altezza dei fili dal suolo.

Art.16
Occupazioni varie

1. Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a sei ore, così come previsto all'art.28, comma 1, lett.d).

Art.17
Occupazione con tende, insegne ed arredi similari

1. Per collocare tende, insegne ed arredi similari è richiesta anche l'autorizzazione edilizia.

2. L'autorizzazione edilizia è rilasciata secondo le prescrizioni dettate dall'ufficio tecnico comunale e, qualora ricada nel centro storico di San Leo, secondo le indicazioni della Commissione Edilizia.

3. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Art.18
Affissioni

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art.19
Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari

1. Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni delle norme urbanistiche.

Art.20
Esposizione di merce

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita

costituisce comunque occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico ed è soggetta alla relativa concessione comunale.

Art.21
Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi, quali cantautori, suonatori, ambulanti, funamboli, ecc. non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sui quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto la concessione per l'occupazione.

2. Il permesso è richiesto anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

3. Coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante su aree pubbliche appositamente individuate e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere la concessione di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti e, in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art.22
Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Nelle strade, sui marciapiedi, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle sue pertinenze, è vietato occupare il suolo pubblico con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune di San Leo.

2. Le concessioni, anche temporanee ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico, artistico e monumentale, e, comunque, nel rispetto della L.n.112/91 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. n.248/93.

3. E' facoltà del Sindaco vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.+

Art.23
Occupazione con passi carrabili o accessi

1. Le autorizzazioni per l'apertura di passi carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. La tassa non è dovuta per semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

4. Su richiesta dei proprietari di tali accessi il Comune può, comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la

sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

5. La superficie necessaria per vietare la sosta sull'area antistante viene determinata con riferimento alla apertura dell'accesso e ad una profondità pari alla distanza di questo dalla carreggiata stradale, o, in mancanza, a quella di un posto macchina determinata in metri lineari 2.50.

Art.24
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza, la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonchè di quelle di custodia.

Art.25
Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge e del regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione ore di occupazione ed in base a tariffe giornaliere.

3. La tassa è graduata in relazione all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

4. Per le finalità di cui al comma 3, il territorio comunale è classificato in due categorie, individuate nel successivo art.31 e nelle planimetrie allegate al regolamento.

5. In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie ed in base alla classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

6. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in chilometri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

7. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

8. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione. Qualora il richiedente l'occupazione non comunichi per iscritto, anche via fax, la rinuncia alla concessione almeno tre giorni prima della data dell'inizio della occupazione, essa si intende occupata e dovrà essere corrisposta la relativa tassa.

Art.26
Tassa per le occupazioni temporanee

1. Ai fini del disposto dell'art.45 del Decreto Legislativo n.507/93, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA DI OCCUPAZIONE	MISURA DI RIFERIMENTO
fino a 16 ore	riduzione del 30%
da 16 a 24 ore	tariffa giornaliera intera
fino a 14 giorni	tariffa intera
oltre 15 giorni	riduzione del 50%

Art.27
Riduzione della tassa

1. Oltre alle riduzioni previste in misura fissa dalla legge, la tariffa ordinaria della tassa viene ridotta:

a) del 50% per accessi, carrabili o pedonali, a raso, per i quali venga rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto della sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
b) del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
c) del 70% per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti;
d) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
e) del 65% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

2. In tutti i casi non considerati dal comma 1, per i quali la legge prevede la facoltà del comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art.28
Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del Decreto Legislativo n.597/93; in particolare, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a ventiquattro ore;
b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante con soste fino a sessanta minuti;
c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie ecc., in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni della Autorità Comunale;
d) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
e) occupazioni momentanee con fiori o piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
f) occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde con

dell'abitato di Pietracuta.

2ª categoria tutte le altre vie o piazze del capoluogo di San Leo e della frazione di Pietracuta non comprese nella 1ª categoria, tutte le aree e spazi pubblici delle frazioni.

Art.33
Modalità di riscossione della tassa

1. Gli artt.50 e 51 del Decreto Legislativo n.507/93 disciplinano le modalità per la denuncia, i versamenti, gli accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.

Art.34
Sanzioni

1. La violazione del pagamento della tassa è sanzionata ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n.507/93.

2. La violazione delle norme concernenti l'occupazione, quali l'occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, e non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario, sono sanzionate a norma degli artt.106 e segg. del t.u.l.c.p. 3/3/1934 n.383 e successive modifiche.

Art.35
Controlli sulle occupazioni di suolo pubblico

1. Il controllo della regolarità delle occupazioni di suolo pubblico è esercitato dagli organi di polizia municipale.

Art.36

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a norma di legge.

Art.37
Norme finali

1. Con l'entrata in vigore del regolamento è abrogato il precedente "Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche", nonchè tutte le altre disposizioni ad esse contrarie o incompatibili.

Art.38
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (Art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

*****

COMUNE DI SAN LEO

Provincia di Pesaro e Urbino

UFFICIO TRIBUTI

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507)

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA di SUOLO PUBBLICO
PER OGNI METRO QUADRO e PER ANNO

CATEGORIA I^ .....£. 34.000
CATEGORIA II^.....£. 25.500

B) OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA DI SPAZI SOTTOSTANTI e SOPRASTANTI IL SUOLO.
PER OGNI METRO QUADRO e PER ANNO (riduzione del 65%)

CATEGORIA I^.....£. 11.900
CATEGORIA II^.....£. 8.925

C) OCCUPAZIONE CON TENDE FISSE E RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SU SUOLO PUBBLICO.
PER OGNI METRO QUADRO e PER ANNO (riduzione del 70%)

CATEGORIA I^.....£. 10.200
CATEGORIA II^.....£. 7.650

D) OCCUPAZIONE CON PASSI CARRABILI, COMPRESI QUELLI PER L'ACCESSO A IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.
PER OGNI METRO QUADRO e PER ANNO (riduzione 50%)

CATEGORIA I^.....£. 17.000
CATEGORIA II^.....£. 12.750

PER I PASSI CARRABILI DI ACCESSO PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI LA TARIFFA E' RIDOTTA al 30%. LA TASSA PUO' ESSERE DEFINITIVAMENTE ASSOLTA QUALORA IL CONTRIBUENTE RICHIEDA L'AFFRANCATURA DELLA STESSA PREVIO VERSAMENTO, IN QUALSIASI MOMENTO, DI UNA SOMMA PARI A 20 ANNUALITA'.

E) ACCESSI CARRABILI o PEDONALI a RASO PER I QUALI, A SEGUITO DI APPOSITO CARTELLO SEGNALETICO, SIA VIETATA LA SOSTA INDISCRIMINATA SU L'AREA ANTISTANTE GLI ACCESSI MEDESIMI.
PER OGNI METRO QUADRO e PER ANNO (riduzione del 50%)

CATEGORIA I^.....£. 17.000
CATEGORIA II^.....£. 12.750

F) PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE CHE RISULTINO NON UTILIZZABILI e COMUNQUE, DI FATTO NON UTILIZZATI.
PER OGNI METRO QUADRO e PER ANNO (riduzione del 90%)

CATEGORIA I^.....£. 3.400
CATEGORIA II^.....£. 2.550

G) OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE ADIBITE a TRASPORTO PUBBLICO, LA TASSA VA COMMISURATA ALLA SUPERFICIE DEI SINGOLI POSTI ASSEGNATI, DISCIPLINATE AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE n.13/e DEL 25.03.1994
PER OGNI METRO QUADRO e PER ANNO (intera)

CATEGORIA I^.....£. 34.000
CATEGORIA II^.....£. 25.500

H) OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI ed IMPIANTI IN GENERE PER L'ESERCIZIO e LA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI DI CUI ALL'ART.46 DEL D.Lgs. n.507/93.
(la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade e per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio secondo i criteri indicati dall'art.38 comma 3 del D.Lgs. n.507/93).
PER OGNI CHILOMETRO LINEARE o FRAZIONE e PER ANNO

CATEGORIA I^.....£. 250.000
CATEGORIA II^.....£. 187.500

I) OCCUPAZIONE REALIZZATE con INNESTI o ALLACCI AD IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

LA TASSA E' DOVUTA NELLA MISURA ANNUA DI £.50.000 a PRESCINDERE DALLA CONSISTENZA DELLE OCCUPAZIONI MEDESIME.

L) OCCUPAZIONE di SUOLO o SOPRASSUOLO con APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI.
PER OGNI apparecchio PER ANNO

CATEGORIA I^.....£. 20.000
CATEGORIA II^.....£. 15.000

M) DISTRIBUTORI di CARBURANTI:
(occupazione del suolo pubblico e del sottosuolo con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonchè con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadri).
PER OGNI DISTRIBUTORE e PER ANNO

CATEGORIA I^.....£. 60.000
CATEGORIA II^.....£. 50.000

La tassa è applicata per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburanti, muniti di 2 o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento a serbatoi di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tessa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili, delle occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadri, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO e DI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO MEDESIMO.
Tariffa giornaliera per metro quadro

CATEGORIA I^.....£. 2.000
CATEGORIA II^.....£. 1.000

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle due categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

a) fino a 16 ore (riduzione del 30%)
CATEGORIA I^.....£. 1.400
CATEGORIA II^.....£. 700

b) oltre le 16 ore e fino a 24 ore (tariffa intera)
CATEGORIA I^.....£. 2.000
CATEGORIA II^.....£. 1.000

c) fino a 14 giorni (tariffa intera) le tariffe sono quelle riportate alla lettera b);

d) oltre il 14º giorno (tariffa ridotta del 50%)
CATEGORIA I^.....£. 1.000
CATEGORIA II^.....£. 500

B) PER LE OCCUPAZIONI CON TENDE e SIMILI, LA TARIFFA DI CUI ALLA LETTERA A) E' RIDOTTA DEL 70%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa è determinata con riferimento alla parte di esse sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.

C) PER LE OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONI DI FIERE O FESTEGGIAMENTI LA TARIFFA E' QUELLA INDICATA ALLA LETTERA A)

D) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DAI VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO, LE TARIFFE DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE SONO RIDOTTE DEL 50%.

E) PER LE OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI e DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, LA TARIFFA ORDINARIA DI CUI ALLA LETTERA A) E' RIDOTTA DELL'80%.

LE SUPERFICI OCCUPATE SONO CALCOLATE IN RAGIONE DEL 50% SINO A CENTO METRI QUADRATI, DEL 25% PER LA PARTE ECCEDENTE 100 METRI QUADRATI E FINO A MILLE METRI QUADRATI, DEL 10% PER LA PARTE ECCEDENTE I MILLE METRI QUADRATI.

F) PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER I FINI DI CUI ALL'ART.46 DEL D.Lgs. n.507/93, LA TARIFFA DI CUI ALLA LETTERA A) E' RIDOTTA DEL 50%.

LE OCCUPAZIONI DI CHE TRATTASI EFFETTUATE NELL'AMBITO DELLA STESSA

CATEGORIA ED AVENTI LA MEDESIMA NATURA, SONO CALCOLATE CUMULATIVAMENTE CON ARROTONDAMENTO AL METRO QUADRATO.

G) PER LE OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE, SI APPLICA LA SEGUENTE TARIFFA ORARIA E PER POSTO MACCHINA:

CATEGORIA UNICA.....£. 500

H) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA LE TARIFFE INDICATE ALLA LETTERA A) SONO RIDOTTE DEL 50%.

I) PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE, LA TARIFFA ORDINARIA INDICATA ALLA LETTERA A) E' RIDOTTA DELL' 80%.

L) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSULO E SOPRASSUOLO STRADALE DI CUI ALL'ART. 47 DEL D.Lgs. n. 507/93.
LA TASSA E' DETERMINATA IN MISURA FORFETTARIA COME SEGUE:

a) fino ad un chilometro lineare e di durata non superiore a trenta giorni .....£.20.000

b) oltre un chilometro lineare e di durata superiore ai trenta giorni .....£.30.000

Le occupazioni di durata superiore ai trenta giorni di cui alla lettera a) e b) sono soggette al pagamento della tassa nei termini seguenti:

- fino a 90 giorni aumento del 30%
- oltre i 90 giorni e fino a 180 aumento del 50%
- oltre i 120 giorni aumento del 100%.

Le predette tariffe si applicano relativamente alle aree ricadenti nella zona di I^ categoria. Per le aree rientranti nella II^ si applica una riduzione delle predette tariffe del 50%.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione della tassa avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% in un'unica soluzione con versamento anticipato.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguali o superiori all'anno si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Le frazioni inferiori al metro quadro o al chilometro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al metro quadro o al chilometro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i mille metri quadri, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La tassa dovuta per l'anno 1994 per le occupazioni temporanee di cui all'art.45 del D.Lgs. n.507/93, effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti, dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.

Per le occupazioni permanenti di cui all'art.46 del D.Lgs. n.507/93, la tassa dovuta per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentata del 10%, con una tassa minima di £. 50.000.

Il presente regolamento:

1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con atto n. _____ ;

2) E' stato pubblicato all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____;

3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del _____;

4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____;

5) E' entrato in vigore il 1º gennaio 1994 (art.56 comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507);

6) E' stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al combinato disposto degli artt. 35, comma 2, e 57 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 con lettera prot. n. _____ in data _____.

Data ..... (Timbro) IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL PRESIDENTE

f.to Cappelli Natalino

Il Segretario Comunale | **Consigliere**

f.to Dott.ssa Mariagrazia Maldera | f.to

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell'art. 53, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Dalla Residenza comunale, li 29 LUG 1994 Timbro **Il Segretario Comunale**

Prot. N. 5188 *Li* 29 LUG. 1994

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi,

- ☒ Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co):
  - ☐ in relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 32;
  - ☐ per essere posta a controllo di iniziativa del consiglio (Art. 45, comma 1).
- ☐ Non è soggetta al controllo preventivo:
  - ☐ perchè non riservata al Consiglio (combinato disposto artt. 32 e 45, comma 1);
  - ☐ perchè meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5).

Dalla Residenza comunale, li Timbro **Il Segretario Comunale**

f.to

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
  - ☒ E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 28 LUG 1994 al 11 AGO. 1994, come prescritto dall'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, senza reclami;
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26.08.1994 :
  - ☐ perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 47, comma 3);
  - ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 47, comma 2);
  - ☐ decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
    - ☐ dell'atto (Art. 46, comma 1);
    - ☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4);

    senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
  - ☒ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5) con provvedimento n. 4890 del 26.08.1994.

Dalla Residenza comunale, li 09 SET. 1994 **Il Segretario Comunale**

f.to

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell'art. 53, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Dalla Residenza comunale, li 09 SET. 1994 Timbro **Il Segretario Comunale**

REGIONE MARCHE
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE PROVINCIALE DI PESARO
N. 4890

Comune di San Leo
Pubblicato all'Albo Pretorio
dal 29 SET. 1994
al 14 OTT. 1994
senza opposizioni
San Leo 29 SET. 1994
Il Messo Comunale
Visto: Il Segretario

PER ... NON HA RISCONTRATO VIZI DI LEGITTIMITA'

Pesaro 26 AGO. 1994
IL SEGRETARIO